



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022



Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

**REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO, DEL REGOLAMENTO
GENERALE E PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU
MANNU**

REGOLAMENTO DEL PARCO

Regolamento

Giugno 2024



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

REGOLAMENTO

Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Presidente: Giacomo Porcu

Direttore : Carlo Murgia



Soggetto Incaricato: Telos srl

Via San Francesco di Sales 90 - 00165 Roma

info@telositalia.it

Coordinatore: Giovanni Cafiero

VAS e sviluppo locale: Marta Battaglia

Coordinamento operativo: Lucia Pira

Aspetti naturalistici, fauna: Enrico Calvario, Stefano Sarrocco

Vegetazione e habitat: Stefania Pisanu

Aspetti geologici: Luigi Maccioni

Aspetti forestali: Micaela Locci

Archeologia e beni culturali: Giulia Dalia Mallus, Giovanna Valeria Rizzo

Indagini socio - economiche: Vania Statzu

Giugno 2024



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Sommario

ABBREVIAZIONI Ricorrenti	5
TITOLO I NORME GENERALI	6
ART. 1 FINALITA'	6
ART. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE	6
ART. 3 ATTIVITÀ' CONSENTITE	6
ART. 4 ATTIVITÀ VIETATE	6
TITOLO II. INTEGRAZIONE CON LE DIRETTIVE EUROPEE HABITAT 1992/43/CEE ED UCCELLI 2009/147/CEE	9
ART.5 DISCIPLINA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE HABITAT E ED UCCELLI, PRESENTI NEL PARCO	9
TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI 21	
CAPO 1. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE.....	21
ART. 6 CIRCOLAZIONE PEDONALE.....	21
ART. 7 ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI	21
ART. 8 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI.....	22
ART. 9 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	23
ART. 10 ARRAMPICATE E ACQUATREKKING	23
ART. 11 ATTIVITA' ESCURSIONISTICA ACCESSO A CAVALLO E IN MOUNTAIN BIKE.....	24
ART. 12 SORVOLO DI VELIVOLI	24
ART. 13 LIMITAZIONI ALL'ACCESSO	24
ART. 14 INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA	25



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART. 15 LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	25
ART. 16 ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI	25
ART. 17 ATTIVITÀ' DI CAMPEGGIO E BIVACCO	26
ART. 18 SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA DEI LUOGHI	26
ART.19 RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE	26
CAPO 2. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E PER LA TUTELA O RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI E DEL PAESAGGIO 27	
ART.20 TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA SELVATICA..	27
ART.21 INTERVENTI DI REINTRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO E INTRODUZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA	27
ART.22 RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE	28
ART.23 RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI.....	29
ART.24 INTERVENTI PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE	29
ART.25 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECHNICHE E GESTIONE CONTROLLATA DEL PASCOLO.....	29
ART.26 GESTIONE FORESTALE	30
ART.27 MONITORAGGIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO	31
ART.28 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA	31
ART. 29 MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI	31
ART.30 IMPIANTI PUBBLICITARI	32
TITOLO III NORME PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.....	33
ART.31 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECHNICHE	33
ART.32 GESTIONE FORESTALE	33
ART.33 ATTIVITÀ' TURISTICHE ED ESCURSIONISTICHE	33
ART.34 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA.....	33
ART.35 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI E PRODUZIONI TIPICHE	34



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART.36	VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ' CULTURALE	34
ART.37	MARCHIO TERRITORIALE	34
ART.38	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	34
ART.39	DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE.....	34
ART.40	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE IMPRESE	35
ART.41	NULLA OSTA E POTERI D'INTERVENTO DEL PARCO.....	35
ART.42	AUTORIZZAZIONI.....	35
ART.43	SANZIONI.....	36
ART.44	DEROGHE E LIMITAZIONI.....	36



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ABBREVIAZIONI Ricorrenti

Ente di gestione o Ente Gestore: Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Parco: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Legge Istitutiva: Legge Regionale n. 20 del 24/10/2014

Sardegna 2030: Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con Delibera n. 39/56 del 8.10.2021 della Giunta Regionale

Piano: Piano del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 31 del 7 giugno 1989, ha la finalità di definire e disciplinare le attività e gli interventi consentiti nel territorio del Parco, nonché di formulare direttive e indirizzi all'Ente di Gestione e ai soggetti pubblici e privati operanti nel Parco, per concorrere, in modo integrato, all'attuazione degli obiettivi definiti dalla Legge Istitutiva, n. 20 del 24 ottobre 2014 in coerenza con le disposizioni del Piano del Parco.

ART. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE

2.1. 1. Il presente regolamento si applica all'interno del territorio del parco naturale regionale di Gutturu Mannu, come delimitato dalla perimetrazione di cui alla art. 2 della legge regionale n. 20 del 24 ottobre 2014 e s.m.i.

2.2. Le prescrizioni del regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati. L'Ente di Gestione del Parco vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento e promuove la piena attuazione delle sue disposizioni.

ART. 3 ATTIVITÀ' CONSENTITE

3.1. Sono consentite, nel rispetto della disciplina delle zone omogenee come definite dal Piano e dalle sue norme tecniche di attuazione, e delle prescrizioni e direttive contenute nei successivi articoli del presente Regolamento, le seguenti attività e gli interventi ad esse necessari:

- a) attività agricole e zootecniche
- b) attività di gestione forestale
- c) attività di educazione e di ricerca scientifica
- d) attività turistiche ed escursionistiche
- e) attività sportive e ricreative
- f) attività artigianali e produzioni tipiche
- g) iniziative ed eventi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico, delle tradizioni locali e della identità culturale.

ART. 4 ATTIVITÀ VIETATE

4.1. Sono vietate, in aggiunta ai divieti di trasformazione dettati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, le attività ed eventuali interventi ad esse connessi capaci di compromettere la salvaguardia



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

del paesaggio, della identità culturale, degli ambienti naturali e di danneggiare in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi *habitat*.

4.2. Sono in particolare vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatti salvi gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico.
- b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate, all'esercizio delle attività tradizionali nel rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dal successivo art. 22.
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, prelievi di materiali litoidi, nonché l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi. Il divieto di asportazione dei minerali si estende anche allo scalzamento per osservazione ed allo spostamento dei minerali stessi dal luogo in cui si trovano in natura;
- e) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee, nelle zone A e B del Parco;
- f) la modificazione del regime delle acque, fatti salvi gli interventi nelle zone D necessari per la sicurezza delle aree di fruizione e per la gestione delle dighe esistenti; l'Ente Parco, in deroga al divieto generale può autorizzare modifiche volte a tutelare lo svolgimento delle attività agropastorali, interventi a difesa dagli incendi e per contrastare il dissesto idraulico e idrogeologico; in tali casi l'Ente Parco verifica che gli interventi previsti garantiscano la salvaguardia o la ricostituzione dei valori naturalistici e il mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie.
- g) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente di gestione;
- h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- i) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; il divieto non riguarda lo stoccaggio temporaneo di residui vegetali provenienti da interventi agro-silvo-colturali.
- j) l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente Parco;
- k) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree individuate dall'Ente di Gestione e delle attrezzature a ciò adibite e specificamente segnalate o autorizzate;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- l) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e secondo le indicazioni di dettaglio di cui al successivo art.12;
- m) l'eliminazione delle testimonianze storiche di valore culturale delle attività tradizionali quali i camminamenti dei carbonai e i manufatti legati alle attività pastorali.

4.3. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale. Resta tuttavia inibito l'esercizio di diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico.

TITOLO II. INTEGRAZIONE CON LE DIRETTIVE EUROPEE HABITAT 1992/43/CEE ED UCCELLI 2009/147/CEE

ART.5 DISCIPLINA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE HABITAT E ED UCCELLI, PRESENTI NEL PARCO

5.1. Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse unionale (sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE) e le specie di Uccelli di interesse unionale (sensu Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nei Siti Natura 2000 ricompresi, parzialmente e totalmente, all'interno dell'area del Parco (Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, Zona Speciale di Conservazione ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207, Zona di Protezione Speciale ZPS "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009), vigono le misure di conservazione di carattere generale contenute DM 17 Ottobre 2007 e quelle sito specifiche, derivanti dalla DGR 61/35 del 18.12.2018 integrate a seguito delle analisi tecniche condotte durante la stesura del Piano del Parco.

5.2. Misure di conservazione di carattere generale contenute DM 17 Ottobre 2007 vigenti nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, e all'interno della ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 (internamente ed esternamente al territorio del Parco), in cui si prevede che siano vietate:

- a) la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto;
 2. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 3. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- b) Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

c) In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

4. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
5. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
6. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
7. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
8. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

È inoltre vietata:

- d) la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
- e) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- f) l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- g) l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

5.3. Misure di conservazione di carattere generale, discendenti, dal DM 17 Ottobre 2007, da applicarsi all'interno della Zona di Protezione Speciale ZPS "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009; sono articolate in: divieti, obblighi e attività da incentivare e promuovere:

DIVIETI

- a) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- b) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- c) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

- d) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- e) Nelle zone A e B, svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- f) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- g) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- h) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- i) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
- j) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- k) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- l) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

- m) Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- n) divieto di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), nelle aree di accertata nidificazione nel periodo 1 gennaio - 31 luglio. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;
- o) divieto di esecuzione degli interventi selvicolturali al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva dell'Astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*) nelle aree di accertata nidificazione nel periodo: 31 marzo (inizio periodo di deposizione delle uova) al 31 luglio (data limite di involo dei piccoli). Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

OBBLIGHI

- p) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- q) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
- r) In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
 6. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- s) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;
 - t) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE.

Il Parco promuove ed incentiva le attività di seguito indicate:

1. repressione del bracconaggio;
2. rimozione dei cavi sospesi di elettrodotti dismessi;
3. informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
4. agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
5. forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
6. ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
7. mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

5.4. Misure di conservazione sito specifiche per le singole tipologie di habitat di interesse unionale di allegato I della Direttiva Habitat, da applicarsi all'interno delle Zone Speciali di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207, derivanti dalla DGR 61/35 del 18.12.2018 integrate a seguito delle analisi tecniche condotte durante la stesura del Piano del Parco. All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, e all'interno della ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 (internamente ed esternamente al territorio del Parco), vigono, le seguenti misure di conservazione sito specifiche per gli habitat di seguito indicati:

Specie	Misura di Conservazione
91E0*; 92A0, 92D0	Monitoraggio triennale degli habitat forestali 91E0*Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> , 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali, 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
	Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico

Specie	Misura di Conservazione
	Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi
5330, 9320, 9330, 9340, 9580*	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali
	Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.
9380, 9580*	Divieto di taglio delle piante o parti di piante di <i>Taxus baccata</i> (tasso) di qualsiasi altezza e diametro e delle piante limitrofe che generano ombra e protezione entro un raggio di 10 metri, e del divieto di taglio delle piante o parti delle piante di <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio), al fine di tutelare gli habitat 9380 e 9580*
8130, 8210, 8220	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching
8130	Divieto di abbandonare il sentiero nei tratti caratterizzati da instabilità geomorfologica (ghiaioni)

5.5. Misure di conservazione sito specifiche per le singole specie di interesse unionale di allegato 2 della Direttiva Habitat e di Allegato I della Direttiva Uccelli, da applicarsi all'interno delle Zone Speciali di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009.

All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105 nella ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207

(internamente ed esternamente al territorio del Parco), nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Foresta di Monte Arcosu” - ITB044009, vigono le seguenti misure di conservazione sito specifiche, derivanti dalla DGR 61/35 del 18.12.2018 integrate a seguito delle analisi tecniche condotte durante la stesura del Piano del Parco.

Specie	Misura di Conservazione
1088 <i>Cerambyx cerdo</i>	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p> <p>Obbligo nell'ambito delle attività selvicolturali di ceduzione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del regolamento forestale vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di favorire la matricinatura a gruppi - del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto d'uomo, - del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto d'uomo, secche o deperienti o morte in piedi, che devono essere comprese nel numero di matricine previste in sede autorizzativa.
1055 <i>Papilio hospiton</i>	Inserire un articolo nel regolamento che preveda il divieto per tutte le specie selvatiche
5349 <i>Salmo ghigii</i>	<p>Monitoraggio annuale della popolazione di <i>Salmo ghigii</i> (trota sarda)</p> <p>Divieto di prelievo della specie e divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua di</p> <ol style="list-style-type: none"> Riu Litteras, lungo l'intero tratto; si tratta di un affluente di destra orografica del Riu Segalalisi, riversa le sue acque nel Rio di Pula; Rio di Pula, nell'intero tratto torrentizio compreso all'interno del Parco. <p>che costituiscono l'habitat di presenza della specie. laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.</p> <p>Nei due torrenti interessati dalla presenza della trota sarda è vietato svolgere escursioni lungo l'alveo (water-trekking). Sono consentite attività di cattura temporanea, manipolazione e prelievo finalizzate allo studio e al monitoraggio della specie, che siano state in precedenza autorizzate dall'Ente competente per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca scientifica e dall'Ente parco.</p>
6205 <i>Speleomantes genei</i>	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali. delle attività speleologiche e delle attività estrattive.

Specie	Misura di Conservazione
	Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'eradicazione delle rane verdi alloctone del genere <i>Pelophylax</i> sp. all'interno del sito Natura 2000
1190 <i>Discoglossus sardus</i>	<p>Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'eradicazione delle rane verdi alloctone del genere <i>Pelophylax</i> sp. all'interno del sito Natura 2000</p> <p>Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico</p> <p>Divieto di cattura, manipolazione ed uccisione e di danneggiamento dei siti riproduttivi. Eventuali richieste in deroga finalizzate a studi e monitoraggi debbono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte del MASE e successivamente dall'Ente Parco.</p>
6137 <i>Euleptes europaea</i>	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali
1367 <i>Cervus elaphus corsicanus</i>	<p>Incentivazione di interventi di apertura o riapertura di radure interne al bosco, con il taglio di arbusti o di alberi dominati, al fine di aumentare la disponibilità alimentare di <i>Cervus elaphus corsicanus</i> (cervo sardo).a fronte della predisposizione di uno studio finalizzato a determinare la consistenza della popolazione e la capacità portante del sito in relazione alla quantificazione delle radure necessarie per il soddisfacimento delle esigenze trofiche della specie.</p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>
1310 <i>Miniopterus schreibersii</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2: https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie</p>

Specie	Misura di Conservazione
	<p>di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1316 <i>Myotis capaccinii</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1321 <i>Myotis emarginatus</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il</p>

Specie	Misura di Conservazione
	documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.
5005 <i>Myotis punicus</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1305 <i>Rhinolophus euryale</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>

Specie	Misura di Conservazione
	<p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p>https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di</p>

Specie	Misura di Conservazione
	potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.
A400 <i>Accipiter gentilis arrigonii</i>	Regolamentazione dell'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), e del sorvolo a bassa quota degli aeromobili, degli aeromodelli da diporto sportivo, ad eccezione di quelli impiegati in situazioni di emergenza, in operazioni di soccorso, nello spegnimento incendi
	Obbligo nell'ambito delle attività selvicolturali di ceduzione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del regolamento forestale vigente: <ul style="list-style-type: none"> - di favorire la matricinatura a gruppi - del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto, preferibilmente con presenza di <i>Hedera helix</i>
	Inserire nel Regolamento un articolo sul monitoraggio di tutte le specie di interesse comunitario
A091 <i>Aquila chrysaetos</i>	Divieto di avvicinamento, dal 1 gennaio al 31 luglio, a meno di 150 m dalle pareti occupate per la nidificazione da Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>), mediante sentieristica, elicottero, drone, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, ad esclusione degli interventi effettuati per il soccorso o per garantire l'incolumità pubblica.
	Divieto di avvicinamento, dal 1 gennaio al 31 luglio, a meno di 150 m dalle pareti occupate per la nidificazione da Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>), mediante sentieristica, elicottero, drone, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, ad esclusione degli interventi effettuati per il soccorso o per garantire l'incolumità pubblica.
	Inserire nel Regolamento un articolo sul monitoraggio di tutte le specie di interesse comunitario



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI

CAPO 1. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 6 CIRCOLAZIONE PEDONALE

6.1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico nelle zone B, C, e D del Parco è libero, fatto salvo il diritto dei proprietari di vietare l'accesso ai propri terreni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I visitatori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di cui al presente regolamento a tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del Parco. In considerazione della vastità e del carattere impervio di molte aree i visitatori sono tenuti ad informarsi preventivamente sui percorsi e sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e a osservare un comportamento prudente e rispettoso nei confronti della sicurezza e del diritto alla quiete degli altri visitatori.

6.2. L'accesso pedonale è vietato nelle zone A. Nel caso in cui una zona A sia attraversata o lambita da uno dei sentieri esistenti presenti nella Carta della Fruizione del Piano del Parco l'accesso del pubblico è consentito esclusivamente lungo il sentiero. L'Ente può autorizzare con riferimento a necessità di monitoraggio, ricerca scientifica l'ingresso pedonale nella zona A al di fuori dei sentieri. L'ingresso al di fuori dei sentieri nella Zona A è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente ed è consentito nelle sole aree prestabilite nella medesima autorizzazione.

6.3. Il Direttore del Parco, compatibilmente con le risorse di personale disponibili e compatibilmente con la necessità di preservare la Zona A da alterazioni dello stato dei luoghi e da disturbi antropici, può consentire, previa verifica dello stato dei luoghi, visite guidate contingentate in specifiche porzioni della zona A con l'accompagnamento di personale autorizzato. Nella autorizzazione sono specificati, il numero massimo dei partecipanti e tutte le prescrizioni necessarie ad evitare il verificarsi di alterazioni dell'integrità dello stato dei luoghi e ogni potenziale disturbo alla fauna selvatica.

6.4. Il semplice accesso e transito pedonale lungo i sentieri della Rete Escursionistica Sarda e nei sentieri che insistono in aree demaniali è gratuito.

ART. 7 ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

7.1. La fruizione del Parco da parte di persone di ridotta capacità motoria o ipovedenti è favorita attraverso la realizzazione di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e segnaletica e attraverso la dotazione di idonei vettori elettrici.

7.2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti per disabili.

7.3. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali del Parco, con particolare riferimento alle strutture presenti nella zona D1 l'Ente Parco promuove specifici progetti per favorire l'accessibilità per tutti in condizioni agevoli e sicure.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART. 8 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

8.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentito:

- a) nelle Zone B e C esclusivamente nell'ambito della viabilità pubblica ordinaria provinciale o comunale;
- b) nelle Zone D su tutta la viabilità esistente e nei piazzali di servizio.

8.2. Al di fuori della viabilità di cui al comma 1, e fatta salva la fattispecie delle biciclette a pedalata assistita con motore elettrico, l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente:

- a) per compiti di tutela, salvaguardia e monitoraggio al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente di Gestione;
- b) per compiti di sorveglianza, di controllo, di soccorso, di protezione civile, di ordine pubblico al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente di gestione;
- c) per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- d) per le necessarie lavorazioni agricole e forestali e attività pastorali, ove consentite;
- e) ai proprietari o agli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- f) per lo svolgimento delle attività autorizzate ovvero per la realizzazione di opere ed interventi autorizzati, secondo le indicazioni contenute in apposita autorizzazione dell'Ente di Gestione.

8.3. L'apertura al pubblico, anche temporanea, di strade forestali, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco e deve essere preceduta dalla installazione, anche temporanea, della cartellonistica prevista dal codice della strada.

8.4 La viabilità attualmente ricadente nelle aree gestite da Agenzia FO.RE.S.TA.S, esclusa al libero transito veicolare con sbarre, catene o altro impedimento, che non risulta presente negli elenchi delle strade pubbliche delle amministrazioni comunali e/o provinciali è considerata viabilità privata di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 2 comma 5 del CDS, e per essa in comodato d'uso ad Agenzia Forestas. Tale viabilità è ai sensi del CDS da considerarsi non collaudata e non collaudabile ad un transito pubblico, ma esclusivamente utilizzabile come pista forestale. Dette strade sono soggetto alla disciplina di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28.10.2021 che definisce per dette strade scopi (art. 2), classificazione (art. 3) criteri progettuali e procedurali (art. 4) sistemazioni idrauliche e forestali (art. 5) e banca dati (art. 6).



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

8.5. Le aperture al transito veicolare della viabilità forestale di cui al comma 8.4. funzionali alle attività dell'Ente di Gestione sono concordate tra Ente Parco e Agenzia FO.RE.S.TA.S e sono oggetto di accordi di natura complessiva in coerenza con l'art.33 delle NTA del Piano e delle previsioni della Legge Istitutiva e dello Statuto del Parco. Nelle more del perfezionamento dell'accordo le richieste di apertura dovranno comunque specificare il soggetto responsabile dell'apertura (e successiva chiusura) al pubblico transito e ogni altro aspetto necessario a garantire idonee condizioni di sicurezza e una chiara definizione di compiti e responsabilità.

ART. 9 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

9.1. Nel Parco possono essere svolte liberamente le attività sportive e ricreative svolte individualmente o con gruppi non superiori a 10 persone sempreché non prevedano lanci di oggetti e proiettili o altre azioni e comportamenti contrari ai divieti di alterazione dello stato dei luoghi, di disturbo dell'ambiente naturale, di cagionare pericolo per i fruitori e visitatori del Parco.

9.2 Le attività sportive e ricreative organizzate svolte all'esterno di strutture fisse all'uopo adibite sono ammesse nelle zone C e D del Parco o lungo il sistema di fruizione costituito da strade, sentieri e aree attrezzate di cui alla Carta della Fruizione del Piano del Parco, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

9.3. Nelle zone B sono vietati manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi organizzati non autorizzati. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del corretto svolgimento delle attività stesse. In caso di attività potenzialmente in grado di arrecare danni all'ambiente se svolte in assenza di un'adeguata gestione e controllo delle attività da parte degli organizzatori, l'Ente di gestione può subordinare l'autorizzazione delle stesse attività al deposito di idonee garanzie fideiussorie.

9.4. Nel caso di manifestazioni sportive e ricreative organizzate, l'Ente Parco, con specifica autorizzazione, può derogare al divieto generale di transito motorizzato in zona B al di fuori della viabilità ordinaria per esigenze di sicurezza, vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione o per persone con difficoltà motorie.

ART. 10 ARRAMPICATE E ACQUATREKKING

10.1. L'arrampicata nelle pareti del Parco è vietata in assenza di autorizzazione. L'Ente Parco, ad esclusione della zona A, può autorizzarne l'attività di arrampicata sportiva dietro specifica richiesta, fatto salvo il rispetto delle misure di conservazione previste per la tutela delle specie ornitiche di interesse unionale che prevedono il divieto di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), nelle aree di accertata nidificazione nel periodo 1 gennaio - 31 luglio

10.2. L'acquatrekking è consentito, salvo che nei tratti di corsi d'acqua interessanti dalla presenza della trota sarda o oggetto di specifico divieto, anche temporaneo, per motivi di tutela ambientale o sicurezza delle persone. I fruitori ed escursionisti che intendono svolgere attività di acquatrekking hanno



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

l'obbligo di informarsi sulle aree di rispetto presso gli Uffici del Parco o consultando il sito internet del Parco. L'Ente Parco provvede a dare adeguata pubblicità sulla presenza dei corsi d'acqua o tratti degli stessi, dove l'acquatrekking non è consentito.

ART. 11 ATTIVITA' ESCURSIONISTICA ACCESSO A CAVALLO E IN MOUNTAIN BIKE

11.1. L'accesso a cavallo o in mountain-bike è consentito, con esclusione delle Zone A, nel rispetto delle quiete del Parco e della sicurezza degli altri fruitori del Parco. E' conseguentemente vietato in prossimità di altri visitatori condurre il cavallo al galoppo. E' altresì vietata la pratica di discesa pura ("downhill") salvo specifici tracciati individuati dall'Ente Parco d'intesa con i proprietari dell'area o, con riferimento al demanio Regionale, d'intesa con l'Agenzia Forestale della Regione Sardegna. L'Ente Parco può individuare porzioni della zona B o sentieri da escludere all'accesso in mountainbike o a cavallo per esigenze di sicurezza o ove si possa verificare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica.

11.2. I cavalli utilizzati per attività turistica e ricreativa non potranno essere lasciati al pascolo libero nell'area del Parco.

11.3. Il ricovero di cavalli per attività turistica e ricreativa all'interno del Parco è consentito nelle zone C e D. Nelle zone B il ricovero è consentito esclusivamente in aree appositamente autorizzate dall'Ente di gestione.

ART. 12 SORVOLO DI VELIVOLI

12.1. Su tutto il territorio del Parco è vietato a quota inferiore a 500 metri il sorvolo dei velivoli, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto necessario per operazioni di emergenza, soccorso, ordine pubblico.

12.2. E' consentito l'impiego di elicotteri per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità ed ordine pubblico da parte degli enti preposti. I voli per le riprese fotografiche e cinematografiche e per qualsiasi altro scopo sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente.

12.3. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone appositamente identificate in via permanente o temporaneamente autorizzate dall'Ente.

12.4. L'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto (droni) per scopi commerciali, ivi inclusi progetti di comunicazione e documentaristici, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente.

ART. 13 LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

Per sopravvenute e documentate esigenze di tutela, con apposito provvedimento il Direttore dell'Ente di Gestione, può limitare o vietare, in relazione alle finalità generali del Parco e con provvedimento motivato, l'accesso ad aree specifiche e la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART. 14 INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

14.1. Nel territorio del Parco l'introduzione, il trasporto e l'esportazione delle armi per uso di caccia sono consentiti con le stesse armi disattivate e riposte nelle apposite custodie e all'interno del vano portabagagli delle autovetture, nei giorni in cui è previsto l'esercizio venatorio e lungo le strade extraurbane provinciali e comunali nonché lungo le piste carrabili forestali individuate mediante determinazione del Direttore del Parco pubblicata nel sito internet istituzionale dello stesso Ente.

14.2. La disciplina tecnica di dettaglio in materia di introduzione di armi e strumenti di cattura è adottata dall'Assemblea del Parco con proprio provvedimento. E' facoltà dell'Assemblea modificare tali disposizioni tecniche in coerenza la legislazione regionale in materia, con le finalità del Piano del Parco e le disposizioni del presente Regolamento.

14.3. L'introduzione e l'uso di esplosivi è vietato salvo specifica autorizzazione che l'Ente Parco può rilasciare in caso di interventi di interesse pubblico. L'uso nel Parco dell'esplosivo per interventi di interesse pubblico è autorizzato solo ove l'intervento non risulti eseguibile con tecniche diverse e meno invasive.

14.4 Previa autorizzazione del Direttore, se le poste di caccia sono ubicate al di fuori della perimetrazione del Parco e queste possono essere raggiunte esclusivamente attraversando strade all'interno del Parco è consentito sia il passaggio con mezzi meccanici (auto e motocicli) e sia l'introduzione di armi secondo le modalità previste al comma 1. La stessa modalità è permessa qualora le strade per raggiungere le poste fuori dal Parco non siano agibili.

ART. 15 LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

14.1. Nelle zone A e B del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. In deroga al divieto generale sono consentite in via eccezionale quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente. Non sono soggette ad autorizzazione le emissioni strettamente necessarie per attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico svolte dalle autorità competenti.

ART. 16 ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

16.1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate dall'Ente di Gestione o dallo stesso autorizzate, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 maggio salvo diverse prescrizioni annuali del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. L'accensione e la gestione del fuoco deve essere realizzata con la massima diligenza, assicurando una vigilanza continua fino a completo spegnimento del fuoco stesso. L'accensione del fuoco non è consentita nelle giornate in cui le condizioni meteorologiche, con particolare riferimento alla elevata temperatura e alla velocità del vento, non garantiscano condizioni ambientali di massima sicurezza.

16.2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura, salvo diversa e più restrittiva disposizione delle prescrizioni regionali antincendio, è così disciplinato: non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Ottobre; la bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1° ottobre al 31 maggio; le attività di bruciatura devono essere effettuate in aree appositamente individuate poste a distanza di almeno 30 metri dalla vegetazione naturale.

ART. 17 ATTIVITÀ' DI CAMPEGGIO E BIVACCO

17.2 Nella Zona A sono vietati il campeggio con tende e altri mezzi di soggiorno e il bivacco.

17.3. Nelle Zone C, B e D, fatto salvo quanto previsto per la Rete Escursionistica Sarda per le aree di sosta temporanea di cui all'art.5 della LR. N.14 del 2023, il campeggio e il bivacco, inteso come accampamento notturno all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate, o nell'ambito di specifiche iniziative escursionistiche autorizzate dal Direttore del Parco. La domanda debitamente sottoscritta dal titolare e responsabile specifica luoghi e tempi delle attività. Nell'autorizzazione sono specificate norme di comportamento ed eventuali limitazioni delle attività. L'autorizzazione può essere negata qualora non sussistano condizioni di sicurezza o l'attività proposta risulti in contrasto con le finalità di tutela del patrimonio naturale del Parco.

ART. 18 SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA DEI LUOGHI

18.1. Tutti fruitori del Parco senza eccezione alcuna sono tenuti al rispetto dei luoghi e non devono lasciare alcun rifiuto, di qualsiasi genere, nell'ambito dell'area protetta, salvo in aree appositamente attrezzate nel rispetto delle disposizioni dell'Ente di Gestione.

18.2. L'Ente di Gestione individua, d'intesa con i gestori dei servizi di igiene e pulizia, i punti di raccolta e prevede in particolare di allestire adeguate strutture di raccolta per i fruitori del Parco in corrispondenza delle zone D, in apposite aree poste lungo le strade provinciali e comunali, in corrispondenza di luoghi di sosta e aree picnic facenti parte del sistema di fruizione del Parco.

ART.19 RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

19.1. È consentito effettuare riprese fotografiche, audio e video per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale e senza arrecare disturbo agli altri visitatori.

19.2. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all'autorizzazione del Direttore e al pagamento dei diritti di privativa.

19.3. Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente, salvo che non sussistano motivi di diniego, chiede adeguate garanzie fideiussorie a scopo precauzionale per eventuali opere di ripristino da eseguire in danno.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

CAPO 2. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E PER LA TUTELA O RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI E DEL PAESAGGIO

ART.20 TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA SELVATICA

20.1. In tutto il territorio del parco è protetta la flora spontanea autoctona erbacea, arbustiva ed arborea, con particolare riguardo a quelle entità incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e a quelle di interesse conservazionistico riportate nell'elenco 3.3 dai formulari standard dei siti Natura 2000 inclusi nel Parco. Sono fatti salvi gli eventuali danneggiamenti e raccolte della flora dovuti alle attività richiamate dall'art.22 nei commi 22.2 e 22.3.

20.2. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 20.1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui specie e quantità prelevabili.

20.3. Relativamente alla fauna selvatica, fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 14, comma 6 della L.R. n. 20/2014, all'interno del parco sono vietati:

- a) l'attività venatoria;
- b) la cattura, il prelievo, anche temporaneo, e l'uccisione di individui della fauna omeoterma ed eteroterma, ad esclusione dei Pesci, per i quali è consentita la pesca nei limiti stabiliti dalle norme regionali, ad eccezione dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*) e della Trota sarda (*Salmo ghigii*), che sono strettamente protette nel territorio del Parco in quanto entità di interesse conservazionistico.
- c) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione di alimentazione e riposo della fauna omeoterma ed eteroterma, la raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei confronti della fauna, in tutte le fasi del ciclo vitale.

20.4. Sono consentiti gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonché le catture ed i trappolamenti effettuati a scopo didattico e scientifico, con metodi incruenti, preventivamente autorizzati dal parco.

ART.21 INTERVENTI DI REINTRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO E INTRODUZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

21.1. È vietata l'immissione di specie o popolazioni di flora e fauna non autoctone (aliene o alloctone: specie non presenti originariamente nell'ambiente naturale del Parco regionale) ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, salvo quanto previsto dall'art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, e dai criteri e contenuti richiamati dall'art. 3 e dall'Allegato 3 del DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 aprile 2020.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

21.2. Relativamente alle reintroduzioni e ripopolamenti di specie o popolazioni di flora e fauna autoctone o indigene incluse nell'allegato D al DPR n.357/1997, si dovranno seguire per la redazione dello studio di fattibilità le indicazioni contenute nell'art.2 e nell'Allegato 1 del DM del 2 aprile 2020.

21.3. Relativamente alle reintroduzioni e ripopolamenti di specie o popolazioni di flora e fauna autoctone o indigene non incluse nell'allegato D al DPR n.357/1997, per la redazione dello studio di fattibilità si dovranno seguire le indicazioni previste nel comma precedente. Lo studio di fattibilità rivolto a queste specie sarà sottoposto all'approvazione dell'Ente Parco.

21.4. Ulteriori interventi rivolti ad altre specie non inserite nell'allegato D al DPR 357/1997 meritevoli di essere reintrodotte o ripopolate nel territorio dell'area protetta dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ente Parco, accompagnati da uno studio di fattibilità che segue i contenuti previsti dall'Allegato 1 del DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 aprile 2020.

ART.22 RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE

22.1. Sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l'asportazione di parti di piante, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 22.2 e degli usi tradizionali di cui al comma 22.3.

22.2 Dal divieto di cui al comma 22.1 sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani di Gestione ed Assestamento Forestale vigenti, quelli relativi al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, nonché le ordinarie pratiche agrosilvopastorali, oltre agli interventi finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente di gestione o dallo stesso autorizzati.

21.3. In tutto il territorio del Parco, con esclusione della zona A, è consentita la raccolta di prodotti del sottobosco e delle specie vegetali secondo gli usi tradizionali, fatti salvi eventuali divieti o limitazioni previsti dalla normativa vigente in materia o disposti dalla Direzione del Parco in relazione a documentate criticità conservazionistiche. La raccolta è consentita alle seguenti condizioni:

- a) il prelievo deve essere effettuato in modeste quantità e per uso non commerciale;
- b) non deve essere effettuata l'estirpazione dell'apparato radicale della pianta o del micelio del fungo;
- c) non devono essere utilizzati rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
- d) i funghi devono essere trasportati in contenitori rigidi ed aerati che consentono la diffusione delle spore nell'ambiente;
- e) la raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

22.4. La raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e di altre specie vegetali ad uso commerciale è subordinata alla autorizzazione dell'Ente Parco e alle condizioni e limitazioni in essa prevista sulla



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

base delle valutazioni sullo stato ecologico delle aree per la raccolta indicate nella mappa allegata alla domanda.

22.5. La raccolta di funghi e di qualsiasi altro prodotto del bosco è vietata nelle aree interessate da incendi da meno di trentasei mesi.

22.6. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta e l'asportazione del cotico erboso, dello strato muscinale, dei semi delle specie arboree e dello strato umifero del suolo, salvo nei casi autorizzati dall'Ente di gestione.

22.7. È vietato effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo.

ART.23 RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI

Eventuali interventi sulla fauna e sulla vegetazione necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'art.14 comma 6 della Legge Istitutiva per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato.

ART.24 INTERVENTI PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE

24.1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado degli habitat e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio.

24.2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, volti a innescare processi naturali, che non degradino nel tempo, che garantiscano risultati durevoli ed economicamente sostenibili, che assicurino un armonico inserimento paesaggistico e ambientale.

24.3. Sono ammesse tecniche di ingegneria naturalistica, quali, interventi antierosivi di rivestimento, con biostuoie, geostuoie e similari, o interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, o interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente.

ART.25 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECNICHE E GESTIONE CONTROLLATA DEL PASCOLO

25.1. Negli agroecosistemi inclusi nelle zone C è possibile il cambio di destinazione colturale, nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area, delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi nonché di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

25.2. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina.

25.3. Le opere relative a trasformazioni fondiari devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, e gli elementi di rilevanza naturalistica ambientale.

25.4. La bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di prati seminati, nonché la bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita secondo le disposizioni dell'art.16 comma 2 del presente regolamento.

25.5. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura.

25.6. È permesso l'uso e lo spandimento di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde). L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

25.7. Nel territorio del Parco è consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali.

ART.26 GESTIONE FORESTALE

26.1. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le possibili interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

26.2. Il taglio di alberi e arbusti, nonché la realizzazione di piste forestali per l'esbosco devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni ed alla pianificazione annuale degli interventi contenuti nei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale.

26.3. L'Ente di gestione può autorizzare l'apertura di tracciati temporanei finalizzati alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o per pubblica sicurezza per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento medesimo.

26.4. La raccolta di legno morto a terra è vietata, fatti salvi i diritti di legnatico connessi agli usi civici.

26.5. In conformità a quanto indicato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale è consentito effettuare rimboschimenti impiegando solo ecotipi di specie arboree ed arbustive autoctone e "specie preparatorie" della successione ecosistemica.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART.27 MONITORAGGIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO

27.1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela del territorio ed alla protezione civile.

27.2. Nella zona B del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché esercitare l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili.

27.3. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili, ove siano necessari e non sia possibile lasciare i luoghi alla loro naturale evoluzione geomorfologica, sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo, ove possibile e opportuno, interventi che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ambientale e in grado di inserirsi in modo armonico nell'ambiente naturale del Parco.

ART.28 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA

28.1. L'Ente di gestione promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti di ricerca, con particolare riferimento alle specie floristiche e faunistiche ed agli habitat di interesse unionale e di particolare interesse scientifico e conservazionistico

28.2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione sulla base del protocollo di ricerca che si intende attuare.

28.3. Eventuali riprese fotografiche o video potranno essere realizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'area naturale protetta, a ricerca effettuata.

28.4. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel Parco dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso.

28.5. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, dovrà essere donata all'Ente di gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.), dovrà essere consegnata all'Ente di gestione una copia completa di eventuali allegati.

ART. 29 MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI

29.1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale deve essere indirizzata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare. Gli interventi di rettificazione e cambiamento del tracciato stradale dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ente Parco e sono soggetti al rilascio del nulla osta.

29.2. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) prima dell'inizio del periodo di rischio di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

29.3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma. Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica.

29.4 Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi manutentivi nelle strade bianche interpoderali o rurali. Per tali interventi si raccomanda per i tratti pianeggianti che le strade siano predisposte con una opportuna sezione a schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono predisporre, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

29.5. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti, previa autorizzazione da parte dell'Ente, deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo.

29.6. La manutenzione ordinaria dei sentieri del Parco, deve essere eseguita almeno una volta l'anno con l'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.

29.7. In caso di situazioni di pericolo per gli escursionisti ed altri fruitori sarà bloccato l'accesso al sentiero: ciò significa coprire gli indicatori di direzione ai punti di partenza dei percorsi e predisporre sbarramenti sul tratto di sentiero, indicando, se esistente, il percorso alternativo.

29.8. In caso di interruzioni di passaggio prolungate saranno controllati gli sbarramenti a intervalli di tempo adeguati per accertarne l'integrità.

ART.30 IMPIANTI PUBBLICITARI

All'interno del Parco è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente, per la segnaletica informativa sul sistema di fruizione, sui servizi e progetti del Parco, su iniziativa o previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

TITOLO III NORME PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO

ART.31 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECHNICHE

31.1. L'Ente Parco incentiva e sostiene, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali coerenti con le finalità di tutela dell'ambiente del Parco.

31.2. L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e, ove possibile, con il concorso del Comune interessato, la partecipazione delle aziende agricole, forestali e pastorali dei Comuni del Parco alla custodia e manutenzione dei sentieri e del paesaggio del Parco e allo sviluppo di attività complementari e connesse coerenti con le finalità del Parco anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") e s.m.i.

ART.32 GESTIONE FORESTALE

L'Ente di Gestione, d'intesa con l'Agenzia Forestale Regionale promuove forme di gestione forestale sostenibile coerenti con le finalità di tutela e con le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco e azioni finalizzate a garantire una corretta gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento anche alle esigenze trofiche della popolazione di ungulati.

ART.33 ATTIVITÀ' TURISTICHE ED ESCURSIONISTICHE

33.1. L'Ente di Gestione garantisce e incentiva lo sviluppo di attività turistiche ed escursionistiche attraverso adeguate iniziative di promozione e attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati per la migliore organizzazione della fruizione nel territorio del Parco e per una sua adeguata distribuzione stagionale nel corso dell'anno.

33.2. L'Ente di Gestione incentiva la partecipazione degli operatori turistici dei Comuni del Parco alla valorizzazione del Parco stesso, attraverso eventi e idonee iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

ART.34 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

34.1. L'Ente di Gestione garantisce e incentiva lo sviluppo di attività educazione e ricerca scientifica attraverso adeguate iniziative di promozione e attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati, ed in particolare: scuole di ogni ordine e grado, università e centri di ricerca italiani e internazionali, associazioni culturali e ambientalistiche.

34.2. L'Ente di gestione promuove le attività di visite guidate finalizzate a promuovere la conoscenza del Parco e ne favorisce lo sviluppo e la promozione.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014 2022Gutturu Mannu
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART.35 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI E PRODUZIONI TIPICHE

35.1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

35.2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori legati alla caseificazione e altre produzioni tipiche rappresentative delle tradizioni e degli usi e consuetudini del territorio del Parco.

ART.36 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ' CULTURALE

L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni locali quali elementi di identità e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati attivi in campo scientifico, culturale, turistico e delle produzioni tipiche, con il coinvolgimento delle imprese agricole, forestali e zootecniche e delle associazioni e imprese del territorio.

ART.37 MARCHIO TERRITORIALE

37.1. Il marchio del Parco è identificato nel nome e nel simbolo approvato dall'Ente di Gestione. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

37.2. L'Ente predispone i disciplinari per la concessione del proprio nome e del proprio simbolo e ne incentiva l'uso per quelle iniziative e attività che si svolgono all'interno del Parco o che sono comunque più strettamente connesse alla promozione ai valori e alle risorse del suo territorio.

ART.38 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

38.1 L'Ente promuove la cultura della cittadinanza attiva per diffondere il rispetto dell'ambiente e della natura e la consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità.

38.2 L'ente costituisce una rete di organizzazioni di volontariato e promuove l'accoglienza e scambio a livello nazionale e internazionale di volontari per esperienze formative e campi di lavoro ambientale.

38.3. L'Ente di gestione promuove opportunità di formazione sul campo per la creazione di *green jobs* quale forma qualificata di occupazione giovanile.

ART.39 DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE

L'Ente di gestione cura la raccolta e divulgazione delle conoscenze inerenti il territorio del Parco e cura l'informazione di residenti e fruitori del Parco mediante il periodico aggiornamento del proprio



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

sito istituzionale e attraverso idonee affissioni presso la sede dei Comuni del Parco e negli altri spazi all'uopo dedicati.

ART.40 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE IMPRESE

L'Ente di Gestione promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle imprese alla gestione del Parco attraverso l'organizzazione di Seminari pubblici di confronto e di raccolta di istanze e proposte. Le istanze sono sottoposte alla valutazione dell'Assemblea del Parco entro 90 giorni dalla conclusione dei seminari.

TITOLO IV - NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E SANZIONI E NORME FINALI

ART.41 NULLA OSTA E POTERI D'INTERVENTO DEL PARCO

41.1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 20/2014, così come modificato dall'art. 4 lettera d) della L.R. n. 1/2019, nelle aree del parco è prescritto, per l'esecuzione delle attività consentite e ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta previsti per legge, il preventivo nulla osta da parte dell'Ente parco.

41.2. Nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, nelle aree di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), è preliminarmente acquisito il nulla osta dell'Ente Parco da parte dell'interessato.

41.3. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta.

41.4. Il nulla osta, ove le caratteristiche dell'intervento non siano tali da comportarne il diniego, può contenere prescrizioni dettate da principi di ragionevolezza e fattibilità tecnica ed economica.

41.5. Il Direttore può avvalersi per il rilascio dei nulla osta di una commissione consultiva composta da 3 membri esperti in materia di architettura e paesaggio, risorse naturali, ingegneria ambientale.

41.6. Ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 20/2014 qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, il Direttore del Parco dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore.

ART.42 AUTORIZZAZIONI

42.1. Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività pubbliche e private a norma del presente Regolamento devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

In caso la richiesta risulti incompleta o lacunosa è facoltà del Parco richiedere integrazioni e specifiche ed eventuali garanzie fideiussorie previste dal presente regolamento prima del rilascio della autorizzazione.

42.2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata in via telematica all'indirizzo protocollo@parcogutturumannu.it o protocollata presso gli uffici del Parco.

42.3. L'autorizzazione del Parco è da considerarsi immediatamente esecutiva esclusivamente nei casi in cui le norme di settore non richiedano ulteriori adempimenti, permessi, pareri e autorizzazioni prima dell'avviamento delle attività in oggetto.

ART.43 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 20/2014 e le ulteriori sanzioni eventualmente previste da norme specifiche in relazione alle attività non consentite.

ART.44 DEROGHE E LIMITAZIONI

44.1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, la Direzione dell'Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento per documentate esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

44.2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.